SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173/L

LEGGE 31 ottobre 2003, n. **306**.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

03G0333

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174/L

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. **307**.

Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. **308**.

Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole.

03G0340-03G0341

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2003, n. **309.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale;

Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 27 a 37 dello stesso articolo 78;

Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare, l'articolo 20 concernente le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario «decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario», dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione del rimborso;

Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il rimborso dei tributi, ha già effettuato i necessari controlli, sia di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a rimborso, nonché la liquidazione del credito;

Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica delle modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi

1. All'articolo 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 28 dicembre 1991, n. 413, reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.». Si riporta il testo dell'art. 78, concernente l'istituzione e disciplina dei centri di assistenza fiscale, commi da 27 a 38:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'utilizzazione del conto fiscale è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale e tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al resto unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993 concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

— Il decreto 28 dicembre 1993, n. 567, reca «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.». Si riporta il testo dell'art. 20:

«Art. 20 *(Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi)*. — 1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro

delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.

2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.

3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.

4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.

5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.

6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.

7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». Si riporta il testo dell'art. 23:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio. programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.». Si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferci, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20 *(Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi)*. — 1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.

2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.

3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.

4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.

4-*bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro i venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.*

5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.

6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.

7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.».

03G0334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro associati per la solidarietà e l'assistenza - C.A.S.A. - Società cooperativa sociale - a responsabilità limitata», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro associati per la solidarietà e l'assistenza - C.A.S.A. - Società cooperativa sociale - a responsabilità limitata», con sede in Perugia, codice fiscale 01953210547, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Enrico Guarducci nato a Perugia il 26 maggio 1958, domiciliato in Perugia, via Rizzo n. 77, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12222

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Saturno cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa «Saturno cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Paolo Fanizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale il rag. Paolo Fanizzi è stato revocato dall'incarico e sostituito con il rag. Giampietro Galantini;

Vista la nota in data 15 luglio 2003 con la quale il nominato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Quarto, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1949 e residente a Noventa Vicentina (Vicenza), via Carpagnon n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giampietro Galantini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12227

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Incontro - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Incontro - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Siena (codice fiscale n. 03900190483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Marinucci, nato a Siena il 23 luglio 1963, residente in Siena, via Aldobrandino da Siena, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12336

DECRETO 20 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa sociale S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 421/03 dell'8 maggio 2003 del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa sociale S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 04745120586) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Alessia Denaro, nata a Siracusa il 18 aprile 1974, domiciliata in Roma, via Sirte n. 55, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n., 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12335

DECRETO 20 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi nazionali ed internazionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 giugno 2003 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi nazionali ed internazionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), (05079320486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975, residente a Calenzano (Firenze) in via G. Giusti n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12337

DECRETO 6 novembre 2003.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 28 novembre 2002, di aggiornamento al 31 ottobre 2002 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il 31 ottobre 2003 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre alle associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2003;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2003, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione consumatori utenti onlus, con sede in Milano;

ADICONSUM onlus, con sede in Roma;

ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede in Roma;

ADUSBEF onlus, con sede in Roma;

Altroconsumo, con sede in Milano;

Centro tutela consumatori utenti onlus Verbraucherzentrale Südtirol, con sede in Bolzano;

Cittadinanzattiva onlus, con sede in Roma;

CODACONS onlus Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede in Roma;

Confconsumatori, con sede in Parma;

Federconsumatori Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede in Roma;

Lega consumatori onlus, con sede in Milano;

Movimento consumatori, con sede in Milano;

Movimento difesa del cittadino onlus, con sede in Roma;

Unione nazionale consumatori onlus, con sede in Roma.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: PRIMICERIO

03A12279

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2003.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 8 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella *C* allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975 n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III. prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territariale:

a) per i lavoratori:

Unione italiana lavoratori di Macerata (U.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Macerata (CONFINDUSTRIA);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'I.N.P.S. la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, presidente;

Rappresentanti dei lavoratori:

Cardinali Gabriele, membro effettivo;

Ferracuti Marco, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Pietroni Umberto, membro effettivo;

Carelli Giuseppe, membro supplente.

Rappresentanti dell'INPS - Sede provinciale con voto consultivo:

Amagliagni Bruno, membro effettivo;

Casaroli Augusta, membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Ancona, 6 ottobre 2003

Il direttore regionale: RICCI

03A12296

DECRETO 24 ottobre 2003.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organici collegiali elencati nella tabella *C* allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per

la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Macerata (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

Unione italiana lavoratori di Macerata (U.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Macerata (CONFINDUSTRIA);

Confartigianato (C.G.I.A.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'I.N.P.S., la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

direttore dell'I.N.P.S. - sede provinciale, presidente;

dott.ssa Casaroli Augusta, membro supplente.

Rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro:

dott. Bucossi Antonio Maria, membro effettivo;

dott. Gentili Raniero, membro supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Ballini David, membro effettivo;

Marsili Marsilio, membro effettivo;

Cardinali Gabriele, membro supplente;

Latini Claudio, membro supp!ente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Urbani Ubaldo, membro effettivo;

dott.ssa Cristallini Elisabetta, membro supplente;

Marincioni Cinzia, membro effettivo;

Mariotti Maria Grazia, membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 24 ottobre 2003

Il direttore regionale: RICCI

03A12297

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Avvenire - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 6 ottobre 1993 - repertorio n. 27394 - registro società n. 2503 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5726;

2) società cooperativa «Bella Capaccio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 13 maggio 1992 - repertorio n. 28970 - registro società n. 827/92 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5529;

3) società cooperativa «Europe Service - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 25 gennaio 1995 - repertorio n. 75546 - registro società n. 3067/95 - tribunale di Nocera Inferiore - BUSC n. 5948;

4) società cooperativa «Golden Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luigi Cariello in data 23 agosto 1978 - repertorio n. 8839 - registro società n. 729/83 -tribunale di Salerno - BUSC n. 3556;

5) società cooperativa «Ibis - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Bruno Frauenfelder in data 12 aprile 1994 - repertorio n. 20004 - registro società n. 27234 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5775;

6) società cooperativa «La Operatrice - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 7 luglio 1994 - repertorio n. 31110 - registro società n. 27460 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5813;

7) società cooperativa «Mediterranea Ortofrutticola - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 20 ottobre 1986 - repertorio n. 14923 - registro società n. 1486/86 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4333;

8) società cooperativa «Network Services Roma, Parigi, Londra, New York - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atena Lucana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 3 gennaio 1977 - repertorio n. 40411 - registro società n. 154118/1997 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 6084;

9) società cooperativa «Riedilvalva 81 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valva, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 4 febbraio 1981 - repertorio n. 17381 - registro società n. 165/81 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2955;

10) società cooperativa «San Benedetto 90 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 22 marzo 1990 - repertorio n. 63461 - registro società n. 654/90 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5055;

11) società cooperativa «San Bernardino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 11 maggio 1981 - repertorio n. 4955 - registro società n. 457 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3044;

12) società cooperativa «Servizi per l'agricoltura - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giovanni Mottola in data 18 agosto 1977 - repertorio n. 99444 - registro società n. 448/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2164;

13) società cooperativa «Tecmacoper - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Caggiano, costituita per rogito notar Carlo Sarno in data 22 novembre 1975 - repertorio n. 34945 - registro società n. 172 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 1811;

14) società cooperativa «Vallo del Diano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 14 gennaio 1987 - repertorio n. 13648 - registro società n. 1246 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4414;

15) società cooperativa «Vulcano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Mario Gentile in data 22 giugno 1987 - repertorio n. 28365 - registro società n. 1129/87 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4545

Salerno, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12188

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Brollo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 15 marzo 1972 - repertorio n. 69577 - registro società n. 4629/5805 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1119;

2) società cooperativa edilizia «Picenthia Nova - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 11 novembre 1975 - repertorio n. 48207 - registro società n. 09/1976 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1825;

3) società cooperativa edilizia «Gallia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 30 novembre 1975 - repertorio n. 48233 - registro società n. 37/76 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1836;

4) società cooperativa edilizia «Sole 900 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava dè Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 23 aprile 1980 - repertorio n. 39834 - registro società n. 405/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2840;

5) società cooperativa edilizia «Iris - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Praiano, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 16 giugno 1982 - repertorio n. 2150 - registro società n. 597/82 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3321;

6) società cooperativa edilizia «Parva Domus - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 8 luglio 1985 - repertorio n. 6606 - registro società n. 1122/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3986;

7) società cooperativa edilizia «Arbox - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 11 aprile 1996 - repertorio n. 90539 - registro società n. 188063/96 - tribunale di Salerno - BUSC n. 6012.

Salerno, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12189

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 giugno 2003.

Modificazione agli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina di fertilizzanti.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997,

3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999 e 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, 20 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2001 e i due decreti 7 dicembre 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1º marzo 2002, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopra citata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Sentito il parere espresso nella riunione del 14 maggio 2001 dalla Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione europea a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 7 dicembre 2001, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
Il capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori
AMBROSIO

p. *Il Ministro delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Ministro dell'ambiente dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale
MASCAZZINI

p. *Il Ministro della salute*
MARABELLI

ALLEGATI

ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DEGLI
ALLEGATI 1.B, 1.C E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Capitolo 1 - *Premessa*
Il punto 1.9 viene integrato così come segue:
«Per gli stessi prodotti devono essere rispettate tutte le norme sanitarie relative alla messa in sicurezza e alla distribuzione dei prodotti.»
Il punto seguente, con numerazione 1.9 che ripete quella già esistente, viene numerato 1.9 *bis*.

ALLEGATO 1.C
Ammendanti e correttivi

2. Ammendanti e correttivi

2.3 Ammendanti e correttivi diversi

Nell'elenco degli Ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 6b:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
6 b.	Resine scambiatrici di elementi	Preparazione industriale per sintesi chimica di copolimeri reticolati con il successivo inserimento di funzioni per lo scambio di ioni.	Capacità di scambio totale CST (anionica + cationica) 150 cmol/kg di sostanza secca.		Capacità di scambio cationica CSC (cmol/kg). Capacità di scambio anionica CSA (cmol/kg).	Titoli facoltativi: - Elementi fertilizzanti - C organico estraibile - C organico umificato È consentito dichiarare una forcella di valori (es. 0-2%)

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Capitolo 1. *Definizioni*
Il punto 4, relativo alle tolleranze applicabili agli ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C, viene integrato così come segue:
4.3. *Ammendanti e correttivi diversi*
Per il correttivo n. 6b[1] - Capacità di scambio: 30 cmol[2]

[1] Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcella indicante un minimo ed un massimo.
[2] Tolleranza relativa alla somma delle capacità di scambio anionico e cationico.

03A12228

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 24 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», registrata con il regolamento dalla Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12224

DECRETO 28 ottobre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «I.R.S.A.Q. S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 28 ottobre 2003 dal laboratorio I.R.S.A.Q. S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 70, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio I.R.S.A.Q. S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 70, nella persona del responsabile dott. Antonio Pucciarelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;

analisi GC degli esteri metilici;

analisi spettrofotometrica nell'U.V.;

numero di perossidi.

03A12225

DECRETO 5 novembre 2003.

Sospensione degli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 concernente le modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Viste le note n. S.187-03 del 26 settembre 2003 del Consorzio del vino nobile di Montepulciano e n. 1943 del 29 ottobre 2003 dal componente della giunta regionale della regione Abruzzo;

Considerato ad un primo sommario esame della documentazione in atti, anche con riferimento al verbale della Commissione nazionale per la classificazione delle varietà di vite del 5 maggio 2003, che le motivazioni addotte alla regione Abruzzo e dal Consorzio appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento e di comparazione con le valutazioni contenute nell'istanza in atti della regione Molise;

Ritenuto che la questione può essere sottoposta nuovamente al suddetto comitato nella riunione del 18 novembre 2003;

Ritenuta la opportunità di assicurare, nelle more della definizione dell'affare, la più ampia tutela degli interessi dell'amministrazione anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli per i soggetti interessati alla questione;

Ritenuta pertanto la opportunità di sospendere gli effetti dell'allegato 1 del decreto ministeriale 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N;

Decreta:

Per le considerazioni in premessa indicate sono sospesi gli effetti del decreto ministeriale 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto. (Deliberazione n. 60/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi idrici» gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per la regione Sardegna tra i quali è ricompresso l'intervento «Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche: collegamento Tirso-Casa Fiume», destinando per i predetti interventi, in via programmatica, complessivi 524,720 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, fino a tale data, i poteri commissariali già attribuiti al presidente della regione Sardegna;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del 20 marzo 2003, n. 347, che approva il progetto definitivo e disciplina il rapporto di affidamento dell'intervento: «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto»;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna «Attuazione del decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190», n. 353, del 20 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003), che, stante l'estrema urgenza di avviare la realizzazione dell'opera di cui al precedente punto, considerata indispensabile a garantire il soccorso al sistema idrico della Sardegna meridionale fortemente deficitario, ha provvisoriamente finanziato l'intervento, per l'intero importo complessivo di € 71.500.000,00 con i fondi del Commissario governativo per l'emergenza idrica, anticipati nelle more del finanziamento che verrà disposto con deliberazione CIPE a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166 /2002;

Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici regione Sardegna la relazione istruttoria aggiornata concernente l'«Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto» che, come attestato nella medesima relazione istruttoria, corrisponde a quello denominato nella delibera CIPE n. 121/2001 «Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche: collegamento Tirso-Casa Fiume» e proponendone un finanziamento di 67,085 Meuro a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 166/2002;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione, che, proprio in ragione delle persistenti condizioni di criticità è ritenuto prioritario ed urgente per il superamento dell'emergenza idrica nella regione Sardegna dall'ordinanza di protezione civile sopra richiamata;

Considerato che, come sopra riportato, l'intervento in questione è stato provvisoriamente finanziato per l'intero importo dal Commissario governativo per l'emergenza idrica, e che, di conseguenza, appare opportuno far gravare le assegnazioni, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sui limiti di impegno degli anni 2002 e 2003;

Udita la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta su tale proposta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'opera da realizzare ha un particolare valore strategico, in quanto assolverà alla fondamentale funzione di trasferimento di risorsa dal bacino del Tirso all'area del Flumendosa-Campidano, caratterizzata da un gravoso deficit idrico;

che l'intervento è riportato nei seguenti atti programmatori: documento di base per la definizione dell'Accordo di programma quadro Stato-regione sulle risorse idriche che è stato sottoscritto il 26 febbraio 2000, piano d'ambito approvato con ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n. 321 del 30 settembre 2002 e Piano stralcio di bacino approvato con ordinanza dello stesso Commissario n. 334 del 31 dicembre 2002;

che il progetto generale delle opere è articolato in tre lotti. Le opere dei primi due lotti ritenuti i più urgenti dal Commissario, sono oggetto della presente delibera e comprendono:

linea di adduzione principale, sviluppata a livello di progetto definitivo dall'Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

opere di derivazione del Rio Mogoro e adeguamento di prese irrigue esistenti. La progettazione di queste ultime opere è a livello di preliminare mentre la progettazione definitiva (che dovrà recepire le prescrizioni indicate in fase di approvazione del preliminare), è stata affidata al Consorzio di bonifica dell'Oristanese e al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, in quanto opere che strettamente interagiscono con quelle preesistenti di competenza di tali consorzi;

sotto l'aspetto amministrativo:

che l'ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

che per quanto riguarda l'iter autorizzativo delle opere comprese nel «Progetto definitivo: opere di 1° e 2° lotto-linea di adduzione principale»:

l'*iter* autorizzativo è stato espletato a cura dell'E.A.F. in tempi precedenti alla presentazione della documentazione di progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le opere in questione non sono state ritenute da assoggettare alla procedura nazionale e regionale di valutazione di impatto ambientale;

il CTAR nella seduta del 4 dicembre 2002, con voto n. 826 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, indicando nel contempo le prescrizioni per le opere di derivazione rientranti nel progetto preliminare;

l'assessorato ai beni culturali - Servizio tutela del paesaggio delle province di Cagliari ed Oristano, con lettere in data 8 ottobre 2002, prot. n. 5679 e in data 10 febbraio 2003, prot. n. 1065, ha autorizzato la realizzazione dell'intervento proposto con prescrizioni;

la soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari, con comunicazione del 3 febbraio 2003, prot. n. 1146, ha confermato parere favorevole con prescrizioni alle opere previste in progetto;

l'EAF ha inviato copia del progetto definitivo a ciascuna delle amministrazioni interessate al progetto, nonché ai gestori di opere interferenti;

tutte le amministrazioni interessate dalla realizzazione delle opere hanno rilasciato regolare concessione

edilizia o autorizzazione edilizia o, nel caso del comune di Pabillonis, nulla osta alla realizzazione e nel caso del comune di Terralba parere favorevole al progetto;

l'EAF, stante l'elevato numero di particelle catastali e dei corrispondenti intestatari, ha trasmesso ai comuni interessati copia della comunicazione di avvio del procedimento affinché ne venisse data pubblica comunicazione e che nessuna osservazione è pervenuta all'EAF nei limiti temporali previsti;

che per quanto riguarda l'*iter* autorizzativo del progetto preliminare concernente le opere complementari di derivazione:

il CTAR, come sopra indicato, nella seduta del 4 dicembre 2002, con voto n. 826, ha approvato il progetto preliminare delle opere in questione con prescrizioni, di seguito specificate, riguardanti le opere di derivazione del Rio Mogoro;

il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, con ordinanza n. 353 del 20 giugno 2003, ha disposto che tale valutazione venga effettuata prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo;

le autorizzazioni delle amministrazioni interessate al progetto nonché quelle relative alle interferenze sono state acquisite unitamente al progetto relativo alla linea di adduzione principale;

che per quanto attiene le prescrizioni il progetto definitivo relativo alle opere di derivazione del Rio Mogoro dovrà essere approvato previa la verifica di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

sotto il profilo finanziario:

che il quadro economico relativo al progetto in questione, approvato dal Commissario di governo per l'emergenza idrica con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003, prevede un costo globale pari a 71,50 Meuro, comprensivo di un premio di accelerazione, di complessivi 4.415.000 euro, per ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento da diciotto a dodici mesi sia con riferimento alle procedure di gara che in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori;

che, per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori mediante appalto integrato, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il Commissario per l'emergenza, con ordinanza n. 353 del 20 giugno 2003, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, stante l'estrema urgenza di avviare la realizzazione dell'opera, ha utilizzato, a titolo di anticipazione, i fondi commissariali, con l'intento di reintegrare tale dotazione finanziaria con il finanziamento che verrà disposto con la presente deliberazione a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

che, pertanto, per l'«Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto» si propone, per il biennio 2003-2004, il finanziamento di un importo complessivo di € 67.085.000,00, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come di seguito ripartiti:

linea di adduzione principale (progetto definitivo)

euro

Fondi ex art. 13 legge n. 166/2002		
anno 2003	anno 2004	Totale
19.320.000,00	44.465.000,00	63.785.000,00

opere complementari di derivazione (progetto preliminare)

euro

Fondi ex art. 13 legge n. 166/2002
anno 2004
3.300.000,00

che, in considerazione dell'avvenuta anticipazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dell'intera opera a valere sui fondi commissariali di cui sopra, sono state già avviate le procedure di aggiudicazione dei lavori mediante appalto integrato, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;

Delibera:

1. All'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto» è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 67,085 milioni di euro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che è così articolato, secondo quanto indicato in premessa:

anno 2002: 50,619 milioni euro;

anno 2003: 16,466 milioni euro.

L'onere relativo a ciascuna annualità del biennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 4,601 Meuro per il limite relativo all'anno 2002 e l'importo di 1,497 Meuro per il limite relativo all'anno 2003.

2. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente Autonomo Flumendosa.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, tenuto conto delle prescrizioni riportate in premessa, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 175

03A12179

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: acquedotto Molisano destro. (Deliberazione n. 61/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che stabilisce, tra l'altro, la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo;

Visti in particolare gli articoli 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi Idrici» gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Molise, in via programmatica, la quota di 247,899 Meuro dei sopracitati fondi per i predetti interventi tra cui è ricompreso l'«Acquedotto molisano destro»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003

con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli Schemi idrici regione Molise, la relazione istruttoria sull'«Acquedotto molisano destro» con la proposta dell'approvazione del progetto preliminare delle opere e il finanziamento dei lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo per € 190.800,00 a valere sui fondi ex art. 13, legge n. 166/2002;

Considerata l'opportunità, in ragione della pronta eseguibilità dei lavori, di far gravare l'assegnazione del finanziamento degli stessi, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;

Udita la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa, sulla predetta proposta, del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

che l'intervento in esame rappresenta il Ramo destro dell'acquedotto Molisano, sinteticamente denominato Molisano Destro, alimentato, in via preminente, dalla sorgente Rio Freddo del gruppo delle scaturigini del fiume Biferno;

che l'acquedotto in oggetto alimenta trentacinque comuni della zona del Molise compresa tra i fiumi Biferno e Fortore, nonché diciotto comuni delle province di Avellino e Benevento e otto comuni della provincia di Foggia;

che, nell'Aggiornamento al piano di utilizzazione delle risorse idriche del Molise (APURI), il progetto in esame è considerato intervento strategico per il Molise e fa seguito, tra l'altro, al protocollo tecnico di intesa approvato dalla regione Molise (DGR 10 ottobre 2000, n. 1325) e dalla regione Campania (DGR del 9 novembre 2001, n. 6079) con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse derivate dalle sorgenti del fiume Biferno, riservando alle esigenze molisane un quantitativo di 1550 l/s;

che le interconnessioni con il Molisano Centrale, sia intermedia che finale (anche con il Basso Molise), potranno aumentare il livello di affidabilità gestionale del Molisano Destro;

che il ramo principale che fluisce dalle sorgenti del Biferno è formato da due condotte che adducono un totale di 535 l/s alla Centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie e da quest'ultima fino al serbatoio di Monteverde. Da tale serbatoio, elemento centrale e cuore dello schema molisano destro, dipartono il Ramo principale (dorsale), il Ramo Monteverde - Marcantonio - Sella Canala, il Ramo Monteverde - Ferrazzano - Toro - S. Giovanni in Galdo;

che tutte le opere e condotte attinenti il ramo Destro dell'Acquedotto Molisano, sono state realizzate in epoca anteriore al 1969 e presentano una serie di gravi deficienze strutturali ed idrauliche che determinano una strutturale carenza dell'erogazione;

che in sintesi estrema il progetto prevede la realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento, revisione e ristrutturazione dell'acquedotto esistente con varianti anche sostanziali della rete di alimentazione, prevedendo, inoltre, l'installazione di un sistema di telecontrollo con misuratori di portata magnetici in ingresso ed in uscita dai serbatoi partitori con misurazioni delle escursioni in vasca e sui serbatoi al servizio dei centri abitati;

sotto l'aspetto amministrativo:

che, con nota prot. 12306 del 26 novembre 2002, l'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) di Campobasso è stato individuato dal presidente della giunta regionale del Molise quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 dei lavori di Ristrutturazione dell'Acquedotto Molisano Destro;

che l'ERIM, con nota prot. n. 1204 del 31 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia del progetto preliminare;

che il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

con voto n. 2742, nella seduta del 17 marzo 2003 il CTAR della regione Molise ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare riconoscendolo rispondente alla pianificazione ed alla programmazione regionale. Tuttavia, osservava che «dovranno essere stralciati gli interventi in territorio campano, valutando la possibilità di realizzare, per una efficacia gestionale, l'ipotizzato collegamento tra i comuni molisani interamente su territorio regionale».

nella documentazione progettuale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono inclusi gli elaborati relativi allo «Studio di prefattibilità ambientale» necessario ai fini della procedura di screening prevista dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21;

la Soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise con nota n. 5023 dell'11 aprile 2003, non ha ritenuto che ricorressero motivi di illegittimità idonei a proporre l'annullamento della delibera n. 1827 del 18 febbraio 2003 con cui la regione Molise - Dir. Gen. IV - ha trasmesso le proprie determinazioni in merito al progetto in questione;

con determinazione dirigenziale regionale n. 97 dell'8 luglio 2003 l'opera è stata esclusa dalla Valutazione di Impatto Ambientale con le limitazioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

la regione Molise, settore beni ambientali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 in data

18 febbraio 2003 con nota n. 245 ha reso parere positivo con le prescrizioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

la regione Molise, con nota a firma del presidente della giunta regionale n. 12703 del 10 giugno 2003, dichiara di avere interessato venticinque comuni nel cui territorio dovranno realizzarsi le opere, e visti i pareri pervenuti nel termine assegnato, esprime parere favorevole ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 190/2002;

l'ERIM con nota 6069 del 5 giugno 2003, ha interessato gli enti coinvolti nella definizione delle interferenze al fine della procedura ex art. 4, decreto legislativo n. 190/2002. Essi sono, oltre ai predetti venticinque comuni della provincia: FF.SS; ANAS; SNAM Rete Gas; Provincia; Assessorato regionale lavori pubblici - Autorità di bacino interregionale; Assessorato regionale risorse agricole - Sezione forestale; Assessorato regionale risorse agricole - Sezione Tratturi;

che, con nota n. 12704 del 10 giugno 2003, a firma del presidente della giunta regionale, la regione Molise ha attestato la rispondenza del progetto *de quo* alle finalità di cui alla legge n. 443/2001 ed a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro economico relativo al progetto preliminare, così come specificato nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un costo globale pari a € 25.822.000,00, tutto a valere sui fondi ex art. 13, legge n. 166/2002, di cui € 190.800,00 per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo previsto per l'anno 2003;

che il soggetto aggiudicatore dichiara un fabbisogno finanziario per l'intero costo dell'intervento pari a € 25.822.000,00 distribuito lungo l'arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2006;

che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:

per l'intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;

l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esplicitate al successivo punto 1.2, il progetto preliminare dell'«Acquedotto molisano destro» per un costo complessivo di € 25.822.000,00 di cui € 190.800,00 per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo.

1.2. Il progetto definitivo dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

per l'opera di presa ricadente nell'elemento areale di valore eccezionale art. 7.5f Area di Monte la Costa individuato dal P.T.P.A.A.V. n. 3, saranno realizzate solo opere di conservazione, miglioramento e ripristino dello stato attuale dei luoghi;

sul tratturo Pescasseroli - Candela elemento lineare art. 7 del P.T.P.A.A.V. n. 3 e sulle fasce di rispetto di 50 mt. sarà ripristinato il manto erboso esistente senza modificare lo stato attuale del sito e non saranno realizzate opere fuori terra;

tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua previsti con manufatti in c.a. saranno realizzati con strutture in legno o rivestite in legno aventi caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali, in modo da poterne fruire quale integrazione per eventuali percorsi pedonali turistici;

gli interventi ricadenti nel P.P.E. del P.T.P.A.A.V. n. 2 dovranno essere unicamente interventi di conservazione, miglioramento, e ripristino dello stato dei luoghi; anche per il tratturo Celano - Foggia e per le fasce di rispetto di 50 mt., interessati da attraversamenti del tracciato in progetto, non saranno realizzate opere fuori terra e sarà ripristinato il manto erboso senza modificarne lo stato attuale. Non saranno interessate aree boscate. L'intervento proposto sarà realizzato in modo da non alterare l'aspetto complessivo dei luoghi;

le briglie saranno rivestite in pietra o realizzate con gabbioni;

dovrà essere salvaguardata la vegetazione fluviale lungo il tracciato della condotta e gli eventuali percorsi di servizio dovranno essere pavimentati con semplice pietrisco;

le opere fuori terra (centrale di sollevamento, partitore, ecc.) dovranno essere mascherate con vegetazione e avere le pareti rivestite con materiali tradizionali (laterizio, pietra);

in sede di progettazione esecutiva verranno allegate le eventuali Verifiche di Ammissibilità, per i tematismi interessati, richiesti dai Piani Paesistici;

prima dell'inizio dei lavori, verrà presentata una relazione specialistica che individui le caratteristiche vegetazionali del posto e precisi tecnicamente gli interventi di ripiantumazione da effettuarsi;

dovranno essere stralciati gli interventi previsti in territorio campano valutando la possibilità di realizzare, per una efficacia gestionale, l'ipotizzato collegamento tra i comuni molisani interamente su territorio regionale;

saranno rispettate le limitazioni inserite nella delibera dirigenziale che esclude la Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:

il nuovo tracciato sarà mantenuto il più possibile parallelo al tracciato dell'acquedotto esistente, limitando gli attraversamenti in alveo del torrente Quirino e del torrente Carapelle ai casi di assoluta necessità e solo nel caso sia possibile escludere l'interferenza con falde idriche o con i livelli litologici interessati dallo scavo;

dovranno essere previste soluzioni alternative a tali attraversamenti qualora ricadano in siti d'importanza comunitaria;

per i lavori in alveo, od in prossimità dell'alveo, dovranno essere evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi siti d'importanza comunitaria.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1. È assegnato all'intervento «Acquedotto molisano destro» un contributo di € 190.800,00, in termini di volume di investimento a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale importo è ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di € 25.822.000,00 che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l'importo di 0,017 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2002.

2.2 Il soggetto autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) di Campobasso.

3. *Clausole finali.*

3.1. L'Unità Tecnica Finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico - privato, determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 214

03A12180

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: acquedotto molisano centrale. (Deliberazione n. 62/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che prevede l'automatico inseri-

mento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che stabilisce, tra l'altro, la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo;

Visti in particolare gli articoli 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi Idrici» gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Molise, in via programmatica, la quota complessiva di 247,899 Meuro per i predetti interventi tra cui è ricompreso l'«Acquedotto molisano centrale»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli Schemi idrici regione Molise, la relazione istruttoria sull'«Acquedotto molisano centrale» con la proposta dell'approvazione del progetto preliminare delle opere e il finanziamento dei lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo per € 372.000,00 a valere sui fondi ex art. 13, legge n. 166/2002;

Considerata l'opportunità, in ragione della pronta eseguibilità dei lavori, di far gravare l'assegnazione del finanziamento degli stessi, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;

Udita la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa, sulla predetta proposta, del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

che l'intervento in esame rappresenta il secondo stralcio del progetto generale dello schema acquedottistico «Molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», già previsto nella variante al P.R.G.A. (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) elaborata nel 1981;

che il primo stralcio, finanziato nell'ambito del QCS 1994/99 P.O. Risorse Idriche, riguarda solo opere ricadenti nel subsistema «Basso Molise» approvvigionato dalle acque dell'invaso di Ponte Liscione ed è stato completato a fine 2001;

che il progetto generale, riguardante anche il presente intervento relativo al subsistema «Molisano centrale», è stato approvato dal CTAR regione Molise nella seduta del 19 settembre 1997, e successivamente su istanza del settore Schemi idrici della regione Molise, è stato sottoposto ad una serie di modifiche ed integrazioni rispetto al progetto originario, dovendo tener conto dei mutamenti normativi, di intervenute interferenze o modificazioni dello stato dei luoghi, di nuovi vincoli sia fisici sia amministrativi e dell'«Aggiornamento al piano di utilizzazione delle risorse idriche del Molise» (APURI) nel frattempo approvato dal consiglio regionale;

che l'intervento interessa undici comuni nella provincia di Campobasso, per i quali le portate di alimentazione allo stato attuale sono sufficienti solo a coprire i fabbisogni civili per la popolazione residente;

che, con la costruzione delle opere dell'intervento in esame, verranno forniti 336,91 l/s (cioè l'intero fabbisogno dei residenti e 24 l/s di fabbisogno turistico);

che l'acquedotto in progetto, tramite due interconnessioni con gli acquedotti limitrofi del Molisano destro e Molisano sinistro, è comunque dimensionato anche per il trasporto nei primi 31 km della portata di 128,03 l/s (normalmente utilizzata dal Molisano destro per i comuni a valle del serbatoio di Colle Impiso) e per il trasporto, in caso di deficit idrico, della portata di 68,92 l/s per i comuni serviti dal Molisano sinistro a valle del serbatoio di Colle Senaglio;

che, per i comuni più costieri, soggetti a più intenso traffico turistico, è prevista l'integrazione stagionale

con le acque potabilizzate dell'invaso di Ponte Liscione, a quota 81,30 m.l.m., tramite l'acquedotto del Basso Molise;

sotto l'aspetto amministrativo:

che, con nota prot. 12306 del 26 novembre 2002, l'Ente risorse idriche molise (ERIM) di Campobasso veniva individuato dal presidente della giunta regionale del Molise quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 dei lavori dell'«Acquedotto molisano centrale»;

che il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

con voto n. 2741 del 17 marzo 2003, il CTAR Molise ha rilasciato parere positivo di conformità del progetto in riferimento alla pianificazione e programmazione regionale;

nella documentazione progettuale sono inclusi gli elaborati relativi allo «Studio di prefattibilità ambientale» necessario ai fini della procedura di screening prevista dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21;

la Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise con nota 4219 del 22 maggio 2003, agli atti, non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione del progetto;

il soggetto aggiudicatore, con nota prot. 6071 del 5 giugno 2003, rileva che non risultano censure da parte della Soprintendenza archeologica;

con determinazione dirigenziale regionale n. 98 dell'8 luglio 2003 l'opera è stata esclusa dalla valutazione di impatto ambientale con le limitazioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

la regione Molise, settore beni ambientali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 in data 26 marzo 2003 ha reso parere positivo con nota n. 455, con le prescrizioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

la regione Molise con nota a firma del presidente dalla giunta regionale n. 12701 del 10 giugno 2003, su conforme parere del dirigente regionale, dichiara di avere interessato ventisei comuni nel cui territorio dovranno realizzarsi le opere, e visti i pareri pervenuti nel termine assegnato, esprime parere favorevole ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, in allegato;

l'ERIM con nota 6069 del 5 giugno 2003, ha interessato gli enti coinvolti nella definizione delle interferenze al fine della procedura ex art. 4, decreto legislativo n. 190/2002. Essi sono, oltre ai 26 comuni della provincia di Campobasso, i seguenti: Ente nazionale per le strade (ANAS); Provincia di Campobasso; Assessorato ai LL.PP. della regione Molise; Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Molise; Ferrovie dello Stato - Trenitalia S.p.a.; Autostrade S.p.a; Consorzio Larinese; Cooperativa Coteb; Nucleo industriale di Termoli; Corpo forestale dello Stato - Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Molise; Società Gasdotti Molise - S.G.M. SNAM;

che, con nota n. 12702 del 10 giugno 2003, a firma del presidente della giunta regionale, la regione Molise ha attestato la rispondenza del progetto *de quo* alle finalità di cui alla legge n. 443/2001 ed a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro economico relativo al progetto preliminare, così come specificato nella relazione descrittiva-tecnica trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un costo globale pari a € 92.960.000,00, tutti a valere sui fondi ex art. 13, legge n. 166/2002, di cui € 372.000,00, per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo previsti per l'anno 2003;

che il soggetto aggiudicatore dichiara di voler procedere all'affidamento delle opere tramite appalto integrato e che il fabbisogno finanziario per l'intero costo dell'intervento è pari a 92,96 Meuro distribuito lungo un arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2007;

che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:

per l'intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;

che l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esplicitate al successivo punto 1.2, il progetto preliminare dell'«Acquedotto molisano centrale» per un costo complessivo di € 92.960.000,00 di cui € 372.000,00 per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo.

1.2. Il progetto definitivo dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

nella definizione architettonica dei manufatti fuori terra (quali i ponti canale e le condotte aeree) saranno adottati materiali di rivestimento di tipo tradizionale o simili a questi;

nelle aree incluse nella pianificazione paesistica l'ubicazione dei serbatoi dovrà essere assoggettata alle eventuali verifiche di ammissibilità previste dai piani paesistici; in ogni caso è consentita la realizzazione dei serbatoi se essi sono interrati del tutto. Lo stesso vale per i partitori e per qualsiasi altro elemento tecnologico puntuale che forma l'impianto idrico;

quando la condotta interessa ambiti di particolare valenza naturalistica quali le fasce riparali e le superfici boscate occorre prevedere azioni di mitigazione ambientale;

particolari cure dovranno essere adottate in fase di cantiere nell'attraversamento dei tratturi;

si raccomanda ai comuni di controllare che le prescrizioni siano rispettate integralmente;

dovranno essere rispettate le limitazioni inserite nella delibera dirigenziale che esclude la valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

il nuovo tracciato dovrà essere mantenuto il più possibile parallelo al tracciato dell'acquedotto esistente, limitando gli attraversamenti in alveo del fiume Biferno ai casi di assoluta necessità e solo nel caso sia possibile escludere l'interferenza con falde idriche o con i livelli litologici interessati dallo scavo;

dovranno essere previste soluzioni alternative a tali attraversamenti qualora ricadano in siti d'importanza comunitaria;

per i lavori in alveo, od in prossimità dell'alveo, siano evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi siti d'importanza comunitaria.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1. È assegnato all'intervento «Acquedotto molisano centrale» un contributo di € 372.000,00 in termini di volume di investimento a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale importo è ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di € 92.960.000,00 che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l'importo di 0,034 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2002.

2.2. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente risorse idriche mouse (ERIM) di Campobasso.

3. *Clausole finali.*

3.1. L'Unità tecnica finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato, determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parie di questo Comitato;

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, (lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 215

03A12181

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto vigente dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ed in particolare l'art. 71;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 7 ottobre 2003 e del senato accademico del 16 ottobre 2003, con le quali è stata approvata la modifica del comma 4 dell'art. 60 dello statuto di Ateneo;

Vista la nota del 29 ottobre 2003, prot. n. 3869, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto proposta dall'Ateneo;

Decreta:

Il comma 4 dell'art. 60, rubricato «Competenze», dello statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è così modificato:

«4. I bilanci dei Poli sono formulati in termini finanziari di competenza e, unitamente a quelli delle strutture ad essi aggregate, vanno consolidati nel bilancio dell'Università. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun Polo e di ciascuna struttura».

Napoli, 30 ottobre 2003

Il rettore: TROMBETTI

03A12186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto decreto n. 912 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Titolare A.I.C.: Merk Sharp & Dohme S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001053/M (in base 10), 10FN4X (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00;

28 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034001216/M (in base 10); 10FNB0 (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001038/M (in base 10), 10FN4G (in base 32);

14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001040/M (in base 10), 10FN4J (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001065/M (in base 10), 10FN59 (in base 32);

98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001077/M (in base 10), 10FN5P (in base 32);

140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034001089/M (in base 10), 10FN61 (in base 32);

10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001091/M (in base 10), 10FN63 (in base 32);

20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001103/M (in base 10), 10FN6H (in base 32);

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001115/M (in base 10), 10FN6V (in base 32);

30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001127/M (in base 10), 10FN77 (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001139/M (in base 10), 10FN7M (in base 32);

100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001141/M (in base 10), 10FN7P (in base 32);

200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034001154/M (in base 10), 10FN82 (in base 32);

49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034001166/M (in base 10) 10FN8G (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034001178/M (in base 10) 10FN8U (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034001180/M (in base 10) 10FN8W (in base 32);

7 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034001192/M (in base 10), 10FN98 (in base 32);

20 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034001204/M (in base 10), 10FN9N (in base 32);

30 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034001228/M (in base 10), 10FNBD (in base 32);

Forma farmaceutica:

compresse masticabili;

granulato.

Granulato.

Composizione.

1 bustina di granulato da 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Compresse masticabili.

Composizione.

1 compressa masticabile 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Manufacturing Division of Merck & co. inc 770, Sumneytown Pike West Point USA.

Confezionamento:

Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford USA;

Merck sharp & dohme B.V.. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme b.v. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli antagonisti beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato dell'asma, anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Montegen»

Estratto decreto n. 913 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003057/M (in base 10), 10FQ3K (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00;

28 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034003210/M (in base 10), 10FQ8B (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003032/M (in base 10), 10FQ2S (in base 32);

14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003044/M (in base 10), 10FQ34 (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003069/M (in base 10), 10FQ3X (in base 32);

98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003071/M (in base 10), 10FQ3Z (in base 32);

140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034003083/M (in base 10), 10FQ4C (in base 32);

10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003095/M (in base 10), 10FQ4R (in base 32);

20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003107/M (in base 10), 10FQ53 (in base 32);

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003119/M (in base 10), 10FQ5H (in base 32);

30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003121/M (in base 10), 10FQ5K (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003133/M (in base 10), 10FQ5X (in base 32);

100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003145/M (in base 10), 10FQ69 (in base 32);

200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034003158/M (in base 10), 10FQ6Q (in base 32);

49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034003160/M (in base 10), 10FQ6S (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034003172/M (in base 10), 10FQ74 (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034003184/M (in base 10), 10FQ7J (in base 32);

7 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034003196/M (in base 10), 10FQ7W (in base 32);

20 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034003208/M (in base 10), 10FQ88 (in base 32);

30 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034003222/M (in base 10), 10FQ8Q (in base 32).

Forma farmaceutica:

compresse masticabili;

granulato.

Granulato.

Composizione.

1 bustina di granulato da 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Compresse masticabili.

Composizione.

1 compressa masticabile 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Manufacturing Division of Merck & co. inc 770, Sumneytown Pike West Point USA.

Confezionamento:

Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford USA;

Merck sharp & dohme sv. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme b.v. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli antagonisti beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato dell'asma, anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto decreto n. 914 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: LUKASM.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004059/M (in base 10), 10FR2V (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00;

28 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034004212/M (in base 10), 10FR7N (in base 32).

Classe A - nota 82.

Prezzo ex factory euro 29,69.

Prezzo al pubblico euro 49,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004034/M (in base 10), 10FR22 (in base 32);

14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004046/M (in base 10), 10FR2G (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004061/M (in base 10), 10FR2X (in base 32);

98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004073/M (in base 10), 10FR39 (in base 32);

140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale - A.I.C. n. 034004085/M (in base 10), 10FR3P (in base 32);

10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004097/M (in base 10), 10FR41 (in base 32);

20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004109/M (in base 10), 10FR4F (in base 32);

28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004111/M (in base 10) 10FR4H (in base 32);

30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004123/M (in base 10) 10FR4V (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004135 (in base 10) 10FR57 (in base 32);

100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004147/M (in base 10) 10FR5M (in base 32);

200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034004150/M (in base 10) 10FR5Q (in base 32);

49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034004162/M (in base 10), 10FR62 (in base 32);

50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034004174/M (in base 10), 10FR6G (in base 32);

56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 034004186/M (in base 10), 10FR6U (in base 32);

7 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034004198/M (in base 10), 10FR76 (in base 32);

20 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034004200/M (in base 10) 10FR78 (in base 32);

30 bustine di granulato da 4 mg - A.I.C. n. 034004224/M (in base 10) 10FR80 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compresse masticabili;

granulato.

Granulato.

Composizione.

1 bustina di granulato da 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Compresse masticabili.

Composizione.

1 compressa masticabile da 4 mg contiene:

principio attivo: montelukast 4 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck manufacturing division of Merck & co. inc 770, Sumneytown Pike West Point USA.

Confezionamento:

Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford USA;

Merck sharp & dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli antagonisti beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato dell'asma, anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Azienda agricola del 2000 a r.l.», in Monte San Biagio

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azienda agricola del 2000 a r.l.», con sede in Monte San Biagio (Latina) - costituita rogito Notaio Viscogliosi G. Battista di Fondi in data 20 luglio 1995 - rep. n. 19823 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, in Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12185

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992:

1) soc. coop. edilizia «La Sirena» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - posizione n. 400/140464, costituita con rogito notaio dott. Ennio Vincenti in data 26 luglio 1975, repertorio n. 93258;

2) soc. coop. edilizia «Rigel» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 1227/280346, costituita con rogito notaio G. Battista Bracone in data 26 gennaio 1998, repertorio n. 89884;

3) soc. coop. edilizia «Adriatica» a r.l., con sede in Nereto (Teramo) - posizione n. 1425, costituita con rogito notaio Ignazio Guidobaldi in data 22 ottobre 1955, repertorio n. 3088.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, in Teramo, vico del Canto n. 21, tel. 0861/25761, fax-0861/2576276, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12178

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VvaG alla HDI Industrie Versicherung AG, entrambe in Hannover.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza della Germania ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VvaG alla HDI Industrie Versicherung AG, entrambe con sede in Hannover.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A12187

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501266/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.